

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 23 luglio 2026 n. 23919

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere rel.

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16600-2023 proposto da:

██████████ ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████

- ricorrenti -

contro

██████████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 612/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2023
R.G.N. 3049/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE.

Fatti di causa

1. Con ricorso del 13 aprile 2018, [REDACTED] Spa proponeva distinte opposizioni avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma, su istanza di plurimi lavoratori, aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate tra l'emissione dell'ordinanza emessa ex art. 1, comma 49, legge n. 92 del 2012, che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo dei medesimi lavoratori, e il 31 gennaio 2018.

La società deduceva l'inidoneità del titolo giudiziale, la carenza di prova scritta, l'indeterminatezza delle somme richieste e, comunque, la non debenza delle stesse per mancata prestazione lavorativa, a fronte del rifiuto dei lavoratori di riprendere servizio presso la sede di Catania, nonché l'operatività dell'eccezione di inadempimento.

Esponendo che, a seguito dell'ordinanza di reintegra del 16 novembre 2017, aveva invitato i lavoratori alla ripresa del servizio presso la sede di Catania, con contestuale insorgenza di contenziosi aventi ad oggetto sia i trasferimenti, dichiarati antisindacali ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia le successive determinazioni datoriali, oggetto di provvedimenti cautelari di sospensione; rappresentava, altresì, l'intervenuta definizione di una parte delle pretese risarcitorie mediante accordo transattivo del 15 dicembre 2017 e il pagamento delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi al solo fine di evitare azioni esecutive.

Costituitisi i lavoratori opposti, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando la compensazione tra le somme dovute e quelle corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e rigettando per il resto le domande.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, deducendo il venir meno del titolo della pretesa creditoria per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1809 del 2019, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accertato la legittimità dei licenziamenti e revocato l'ordine di reintegra.

La Corte territoriale, premesso che la controversia si inseriva nel contenzioso relativo ai licenziamenti collettivi intimati nel dicembre 2016, rilevava che i lavoratori non avevano reso la prestazione lavorativa e che le somme percepite costituivano erogazioni effettuate in esecuzione di provvedimenti giudiziali provvisoriamente esecutivi; riteneva, pertanto, che la sopravvenuta caducazione del titolo comportasse l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte, in quanto prive di causa giustificativa.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava quindi le domande monitorie, revocava i decreti ingiuntivi e condannava i lavoratori alla restituzione delle somme percepite, confermando per il resto le statuizioni e respingendo l'appello incidentale.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso [REDACTED]

4. Il Collegio ha deliberato il deposito delle motivazioni nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis 1 cod. proc. pen.)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1173, 1175, 1223, 1372, 1375, 1453, 1460, 2126 cod. civ., nonché degli artt. 282 e 336 cod. proc. civ. e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'annullamento della pronuncia che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento comportasse automaticamente la caducazione di ogni effetto reintegratorio, retributivo o risarcitorio.

1.2. Assumono che tale affermazione sia erronea, non tenendo conto che, nella specie, le somme oggetto di ingiunzione riguardano retribuzioni maturate successivamente all'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 2017 - confermata con sentenza del 9 gennaio 2018 - con la quale era stata disposta la reintegrazione, e che, pertanto, la relativa pretesa non sarebbe incisa in via automatica dalla successiva riforma del titolo giudiziale.

2. Il motivo è fondato.

Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo che va dalla sentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quella che ha dichiarato, invece, la legittimità del licenziamento, con immediato effetto espansivo esterno idoneo a risolvere il rapporto di lavoro precedentemente ripristinato.

3. Occorre considerare che l'art. 336 cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n. 30724 del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).

4. Questa Corte si è occupata dell'effetto espansivo esterno della sentenza d'appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento e ne ha analizzato i riflessi sull'obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro e sull'obbligo risarcitorio connesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.

4.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appello della sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto la caducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata da quell'ordine e la restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratore dall'azienda a seguito della riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento non può essere considerata come un nuovo licenziamento, bensì come mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciuta legittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistata idoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto (Cass. n. 8745 del 2000).

Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegra ex art. 18 st. lav., successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28918 del 2018; Cass. 14103 del 2018; Cass. n. 5323 del 2009).

4.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla luce dell'art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzione, ma risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto (Cass., Sez. L, 13/12/2006 n. 26627). Nello stesso senso della natura risarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo e fino alla reintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) che, modificando l'art. 18 Stat. Lav., qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersi dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazione dell'aliunde perceptum (cfr. art. 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio; il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo in ordine al quale, oltre che l'aliunde perceptum, va dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).

Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d'urgenza ante causam successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037 del 2004; Cass. n. 7543 del 2006; Cass. n. 15251 del 2014; Cass. 6054 del 2016 in motivazione).

Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, a seguito di riforma della sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000; Cass. n. 17330 del 2005), non hanno, tuttavia, esaminato l'ipotesi della effettiva ricostituzione (in ottemperanza dell'ordine giudiziale) del rapporto di lavoro, in quanto hanno accertato l'obbligo di ripetizione con riguardo alle somme direttamente dipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento (in specie, indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione). In particolare, è stato rilevato che "Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civile ascrivito al datore di lavoro e non sussiste più obbligo del risarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado" (Cass. n. 8263/2000).

Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del percepito posta in forma generale dall'art. 2126 cod. civ. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge (Cass. n. 482 del 2005; Cass. 6054 del 2016 in motivazione).

5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il rapporto di lavoro tra la società e i singoli lavoratori è stato ripristinato nel novembre 2017 (avendo, la società, ritenuto di ottemperare all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal Tribunale di Roma, autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertato che il datore di lavoro, dopo avere richiamato in azienda i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i poteri tipici (direttivo e disciplinare) del vincolo di subordinazione, quale quello della designazione del posto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previo adozione di un provvedimento di trasferimento) e della contestazione disciplinare per assenza ingiustificata sul posto di lavoro; hanno, altresì, rilevato che l'esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori è stata impedita per fatto imputabile al datore di lavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiarati illegittimi). Il rapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramite comunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.

6. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata non può travolgere gli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (come accertato dai giudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 cod. civ., ha fatto sorgere l'obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico del datore di lavoro; a seguito di un concreto atto di gestione che ha ricostituito il rapporto di lavoro, vengono, di fatto, riattivati i reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto di lavoro subordinato sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, il rapporto.

7. Lungi dal realizzare esclusivamente atti di mera esecuzione dell'ordinanza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, la parte datoriale, una volta ripristinato il rapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogative organizzative, naturalmente suscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente escluse dallo spettro di operatività dell'art. 336 cod. proc. civ. che si occupa degli atti e dei provvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dalla sentenza riformata.

La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività di concreta gestione dei rapporti di lavoro temporaneamente ripristinati, che non può sfuggire alla regolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspetti imperativamente, il rapporto di lavoro e che non può essere ricondotta all'interno della logica puramente ripristinatoria della situazione giuridica anteriore alla pronuncia riformata in appello o cassata, prevista in via generale dall'art. 336 cod. proc. civ.

8. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambiti non del tutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto le peculiarità della ripresa funzionale temporanea del rapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nel posto di lavoro poi riformata, con ciò mostrando la necessità di escludere una interpretazione ispirata a una concezione meramente condizionalistica dell'effetto espansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni regolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattere imperativo, vanno osservate anche durante il ripristino temporaneo del rapporto stesso.

8.1. La *fictio iuris* costituita dalla riforma della sentenza di reintegra, ha sottolineato Cass. n. 4410 del 2022, richiamando Cass. n. 14637 del 2016, non può giustificare la condotta illegittima ai danni del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento; la stessa condotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la "*fictio iuris*", per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione "*ex tunc*" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.

9. L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 comma 2 cod. proc. civ., in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a dire l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l'obbligo risarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo "indirettamente" collegati alla iniziale declaratoria di illegittimità dell'atto risolutivo. L'effetto espansivo di cui al citato art. 336, comma 2, cod. proc. civ. non può cancellare, degradandoli a fatti inesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e, tantomeno, annullare l'autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr. Cass. n. 14637 del 2016; Cass. n. 4410 del 2022 cit.).

In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapporto di lavoro subordinato (in ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione), l'eventuale riforma della sentenza di primo grado, in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lascia comunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sono insorti a carico delle parti, tra cui l'obbligo di corrispondere la retribuzione quale corrispettivo dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 cod. civ. teso ad evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma arrechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.

10. Nel caso di specie, dunque, la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, alla luce dei principi di diritto richiamati e della illiceità giudizialmente accertata degli atti di trasferimento adottati da Al. Spa durante la provvisoria ricostituzione dei rapporti di lavoro, la sussistenza del diritto dei lavoratori ricorrenti a trattenere, anche a titolo risarcitorio per l'inadempimento datoriale rispetto agli obblighi di cui all'art. 2103 cod. civ., le retribuzioni corrisposte dal 16 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 perché relative al periodo in cui, riattivati i singoli rapporti di lavoro, la datrice di lavoro ha esercitato in modo illegittimo i propri poteri organizzativi.

Una diversa interpretazione finirebbe per introdurre, nel sistema di discipline inderogabili che regolano il rapporto di lavoro, zone franche del tutto incompatibili con la materia lavoristica.

11. In definitiva, il ricorso va accolto.

La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026.